

ESERCIZI DI VICINATO

PREMESSA

Per commercio al dettaglio si intende “L’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.

In base al D.Lgs 114/98, art. 26 co. 2 “E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalle Regioni” esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all’ingrosso e al minuto”. Per la Regione Campania le due attività devono essere svolte in locali separati, tranne per i seguenti prodotti, per i quali si può esercitare il commercio al dettaglio e all’ingrosso nello stesso locale (Legge Regionale n. 1 del 7/01/2000, art. 2 co.5):

- Macchine attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
- Materiale elettrico;
- Colori vernici e carte da parati;
- Ferramenta ed utensileria;
- Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- Articoli per riscaldamento;
- Strumenti scientifici e di misura;
- Macchine per ufficio;
- Auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- Combustibili;
- Materiali per l’edilizia;
- Legnami.

Sono esercizi di vicinato, all’interno del territorio del Comune di Napoli, quelli aventi superficie netta di vendita non superiore a 250 mq.

Gli esercizi di vicinato si distinguono in due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Per esercitare il commercio nel settore alimentare è necessario possedere i requisiti morali e professionali previsti dal D.Lgs. 59/2010 art. 71. Per esercitare il commercio nel settore non alimentare è necessario il solo requisito morale.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Paesano - 081.7953408 fax 0817953412.

ADEMPIMENTI

APERTURA DI NUOVO ESERCIZIO, SUBINGRESSO E VARIAZIONI (PER IL SETTORE ALIMENTARE E NON)

L’apertura di un nuovo esercizio, il subingresso e le variazioni (trasferimento di sede, ampliamento o riduzione di superficie di vendita, variazione del settore merceologico), per il settore alimentare e non, sono soggetti, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 e del novellato testo dell’art. 19 della legge 241/90, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che costituisce titolo abilitante sin dal giorno della presentazione.

La Segnalazione, sull’apposito **Modello C1**, deve essere consegnata in duplice esemplare quando trattasi di società ed in triplice esemplare quando trattasi di impresa individuale.

AVVERTENZE

La Segnalazione è corredata, per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese e sottoscritte dall'interessato e dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte di un'Agenzia per le imprese di cui all'art. 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in L. 133 del 6/8/2008, attestante la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività.

In particolare, il tecnico abilitato, nella relazione asseverata, corredata degli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione, oltre ad una breve descrizione dell'immobile da adibire all'attività di vendita, dovrà attestare il rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, sulla destinazione d'uso degli immobili, di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico ed ambientale, di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitarie e di impatto acustico.

L'Amministrazione entro 60 giorni deve procedere alla verifica della Segnalazione e delle dichiarazioni e certificazioni poste a suo corredo e, in caso di verificata assenza dei requisiti e presupposti di legge, alla inibizione della prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'Amministrazione medesima.

In caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci contenute o corredanti la Segnalazione di inizio attività, l'Amministrazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste in materia, nonché quelle di cui al D.P.R. 445/2000 (art. 75: decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; art. 76: sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia), può sempre in ogni tempo adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Inoltre, se le predette dichiarazioni false o mendaci emergono nella fase istruttoria di verifica e controlli dei requisiti e dei presupposti richiesti, non è ammessa la conformazione dell'attività (art. 21 legge 3412/90 e s.m.i.). Ove il fatto non costituisca reato più grave, chiunque nelle dichiarazioni, o attestazioni o asseverazioni che corredo la Segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o presupposti di cui sopra, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1,3,4,5 del D.L.vo 59/10 (specificati a pagina 7 (quadro autocertificazione) del modello S.C.I.A.);
- b) di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del citato decreto legislativo 59/2010 (solo per il commercio relativo al settore merceologico alimentare);
- c) di essere a conoscenza che per il commercio di determinati prodotti posti in vendita nell'esercizio, devono essere rispettate le norme previste da leggi speciali, vigenti in materia (art. 26 comma 3 del D. Lgs. 114/98);
- d) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita e quella totale.

In caso di società, il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del citato decreto 59/2010, è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona appositamente preposta all'attività di vendita¹.

Il titolare dell'omonima impresa individuale o l'amministratore della società o il preposto all'attività di vendita, designato dalla Società, deve dichiarare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali, previsti dall'art. 71, comma 6 del decreto legislativo 59/2010 e dalle altre normative vigenti in materia:

¹ 1 L'ALLEGATO "A", riflettente la dichiarazione attestante l'inesistenza delle condizioni e/o cause ostative di cui all'art. 71 commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010 e l'inesistenza di cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31/5/65, n. 575 e successive modificazioni, con relativa copia del documento di identità, in corso di validità, deve essere compilato, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, per le S.N.C. da tutti i soci; per le S.A.S. dai soci accomandatari; per le S.p.A. e S.r.l. dal rappresentante legale e da tutti i componenti del Consiglio di amministrazione.

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione e la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- aver esercitato in proprio o avere prestatato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS: (specificare);
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
Ai fini dell'accesso all'attività, l'Ufficio ritiene validi i requisiti professionali indicati dal Ministero dello Sviluppo Economico nelle risoluzioni emanate al riguardo;
- essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- essere iscritto nel registro esercenti il commercio per l'attività di vendita per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a),b) e c) dell'art. 12, comma 2 del D.M. 4/8/88, n. 375 presso una Camera di Commercio e di non esserne stato cancellato per perdita dei requisiti soggettivi;
- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande presso una Camera di Commercio;
- aver superato l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di vendita di alimentari presso una Camera di Commercio.

Documentazione da allegare per l'apertura dell'esercizio :

- 1) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato in scala non inferiore a 1/100;
- 2) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 4) Copia del titolo di godimento del locale;
- 5) Relazione tecnica asseverata (**MODELLO C14** in corso di pubblicazione);
- 6) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 7) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 8) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica. (solo per il settore alimentare)

Documentazione da allegare per il trasferimento di sede **MODELLO C1**:

- 1) Titolo abilitante in originale;
- 2) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato in scala non inferiore a 1/100;
- 3) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 4) Copia del titolo di godimento del locale;
- 5) Relazione tecnica asseverata (**MODELLO C14** in corso di pubblicazione);
- 6) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 7) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 8) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica (solo per il settore alimentare)

SUBINGRESSO

L'apertura di un'attività commerciale per subingresso per atto tra vivi o mortis causa (a seguito di: acquisto, conferimento, donazione, fusione, affitto d'azienda, subaffitto, proroga fitto, reintestazione per scadenza del preesistente contratto di affitto d'azienda o per risoluzione anticipata del contratto, successione, ecc.) è subordinata alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), che costituisce titolo abilitante sin dal giorno della presentazione.

La Segnalazione, sull'apposito **MODELLO C1**, deve essere consegnata in duplice esemplare quando trattasi di società ed in triplice esemplare quando trattasi di impresa individuale.

Documentazione da allegare:

- 1) Autorizzazione, comunicazione o D.I.A., in originale;
- 2) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 4) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 5) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 6) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato, in scala 1/100²;
- 7) Documentazione comprovante il trasferimento dell'azienda³;
- 8) Copia del titolo di godimento del locale⁴;
- 9) Relazione tecnica asseverata⁵; (**MODELLO C14** in corso di pubblicazione);
- 10) Copia della comunicazione di variazione intestazione, presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini dell'aggiornamento della preesistente D.I.A./registrazione sanitaria o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale adempimento (solo per il settore alimentare);
- 11) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato, in cui si dichiara che l'esercizio commerciale è compatibile con le vigenti disposizioni del regolamento comunale, concernente il Piano di Zonizzazione Acustica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 204/2001;
- 12) Altro⁶.

VARIAZIONI DI SUPERFICIE

L'ampliamento della superficie destinata alla vendita o la riduzione della stessa sono subordinati alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), predisposta sull'apposito **MODELLO C1** – Sezione C.

Documentazione da allegare:

- 1) Autorizzazione, comunicazione o D.I.A. in originale;
- 2) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 3) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 4) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 5) Planimetria del locale redatta da un tecnico abilitato in scala 1/100;
- 6) Copia del titolo di godimento del locale (solo nell'ipotesi di accorpamento di locale);
- 7) Relazione tecnica asseverata (solo in caso di intervenute modifiche strutturali, come accorpamento di locali, frazionamento, altro);

² Planimetria del locale non è richiesta in caso di fitto d'azienda

³ In caso di subingresso mortis causa occorre consegnare il certificato di morte, eventuale denuncia di successione e la documentazione comprovante il diritto a subentrare nella titolarità dell'azienda (testamento, rinuncia dei coeredi a voler continuare l'attività, cessione quote, ecc.).

⁴ Titolo di godimento del locale non è richiesto in caso di fitto d'azienda.

⁵ Relazione tecnica asseverata.

L'asseverazione non è richiesta quando trattasi di subingresso per fitto di azienda, subaffitto, proroga, reintestazione dell'azienda.

In caso di subentro per acquisto d'azienda, la relazione del tecnico può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'interessato, in cui dichiara che non sono state apportate modifiche ai locali rispetto alla precedente gestione o che le modifiche effettuate riguardano l'organizzazione interna dei locali, senza interventi edilizi.

La relazione tecnica asseverata è obbligatoria, quando il locale è stato oggetto di interventi di manutenzione straordinaria.

⁶ Ricevuta di pagamento della tassa di registro (in caso di proroga di affitto con contratto non soggetto ad I.V.A.).

- 8) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato, in cui si dichiara che l'esercizio commerciale è compatibile con le vigenti disposizioni del regolamento comunale, concernente il Piano di Zonizzazione Acustica , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 204/2001;
- 9) Copia notifica all'Autorità Sanitaria per comunicare le variazioni di superficie (solo per il settore alimentare).

AVVERTENZA

Nel caso di diversa distribuzione degli spazi interni con variazione della sola superficie di vendita, non dovranno essere allegati il fitto del locale, la planimetria e relazione tecnica asseverata, ma solo il titolo abilitante in originale, la dichiarazione Programma 100 e copia del documento di riconoscimento.

VARIAZIONE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

L'estensione del settore merceologico o l'eliminazione di uno dei settori, con redistribuzione della superficie di vendita, è subordinata alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La Segnalazione, sull'apposito **MODELLO C1**, deve essere consegnata in duplice esemplare quando trattasi di società ed in triplice esemplare quando trattasi di impresa individuale.

Documentazione da allegare:

- 1) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica (per aggiunta del settore alimentare);
- 2) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 3) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 4) Autorizzazione, comunicazione o D.I.A. in originale;
- 5) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'interessato, in cui si dichiara che l'esercizio commerciale è compatibile con le vigenti disposizioni del regolamento comunale, concernente il Piano di Zonizzazione Acustica , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 204/2001.

CESSAZIONE DI ATTIVITÀ

Compilare l'apposito **MODELLO C1**⁷, in duplice esemplare, allegando allo stesso:

- 1) Titolo abilitante originale (autorizzazione, comunicazione, D.I.A. o S.C.I.A.);
- 2) Copia documento di riconoscimento.

COMMISTIONE DELLE ATTIVITÀ (ORDINANZA SINDACALE 534 del 29/07/03)

Si tratta di attività di vendita ausiliaria rispetto ad altra attività prevalente, già autorizzata, svolta all'interno del locale che prevede l'esercizio congiunto di più attività nello stesso locale ma ipotizzabili in commistione. Compilare il modello S.C.I.A. in duplice esemplare quando trattasi di società ed in triplice esemplare quando trattasi di impresa individuale, specificando a pag. 6 che trattasi di commistione delle attività.

Documentazione da allegare:

- 1) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica (per aggiunta del settore alimentare);
- 2) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 3) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 4) Planimetria del locale redatta da tecnico abilitato in scala 1/100;
- 5) Titolo abilitante per l'attività principale;
- 6) Documentazione comprovante il requisito professionale;
- 7) Relazione tecnica asseverata⁸;

⁷ Compilare le pagine 1, 6, 8 del **MODELLO C1**.

In caso di chiusura del locale per morte del titolare, il modello deve essere compilato da uno degli eredi e allo stesso devono essere allegati: certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di erede e la rinuncia espressa alla prosecuzione dell'attività resa da tutti i coeredi.

- 8) Copia permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

COMMISTIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE ACCESSORIA DI MEDICO VETERINARIO “PET CORNER”

Si tratta di attività di vendita accessoria a quella principale di Medico Veterinario, esercitata presso il relativo ambulatorio e limitata esclusivamente ai clienti che usufruiscono del trattamento sanitario.

L'attività di cui sopra è subordinata alla presentazione di apposita Comunicazione da presentare, in duplice esemplare, sul **MODELLO C13** in corso di pubblicazione.

Alla Comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 2) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 3) Copia dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio ambulatoriale di Medico Veterinario;
- 4) Parere favorevole del competente Servizio Veterinario.

MODIFICHE SOCIETARIE

La modifica del legale rappresentante o della forma societaria o della ragione sociale o denominazione sociale è subordinata a comunicazione, in duplice esemplare, da compilare sul **MODELLO C11**

La comunicazione deve essere corredata da:

- 1) documentazione comprovante il requisito professionale, per il settore alimentare;
- 2) atto notarile riflettente le intervenute modifiche o visura camerale (facoltativi);
- 3) comunicazione all'Autorità Sanitaria per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive in modalità telematica (solo per il settore alimentare, in caso di variazione della ragione sociale e di variazione del legale rappresentante);
- 4) documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 5) dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 6) copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

CONSUMO IMMEDIATO DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA PRESSO L'ESERCIZIO DI VICINATO

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della legge 04/08/2006 n. 248 è consentito “*Il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico – sanitarie*”. La comunicazione, redatta sull'apposito **MODELLO C10** deve essere presentata al Comune, in duplice esemplare, allegando copia del documento di identità e del titolo abilitante.

ATTIVITÀ DI VENDITA AL PUBBLICO DI FARMACI DA BANCO, DI AUTOMEDICAZIONE E DI TUTTI I FARMACI O PRODOTTI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 04/08/2006 N. 248.

Tale vendita è consentita nell'ambito di apposito reparto, negli esercizi di vicinato, nelle medie e grandi strutture di vendita, durante l'orario di apertura dell'esercizio, alla presenza e con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

L'avvio di tale attività è subordinato a comunicazione da presentare all'Ufficio Commercio del Comune, al Ministero della Salute, all'Agenzia Italiana del Farmaco, alla Regione Campania - Settore Farmaceutico, al Distretto sanitario competente per territorio.

⁸ Tale documento non è richiesto, trattandosi di attività svolta in connessione con altre, con ruolo di natura accessoria e con superficie non prevalente rispetto all'attività principale, peraltro già autorizzata.
In sostituzione, il soggetto interessato deve consegnare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta che non sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria, che l'attività principale si svolge in locali conformi alle vigenti disposizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e di impatto acustico.

Alla comunicazione, in duplice esemplare, compilata sul **MODELLO C12** (in corso di pubblicazione) congiuntamente dall'esercente e dal farmacista addetto alle vendite, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia titolo abilitante;
- 2) Copia dei documenti di riconoscimento dell'esercente e del farmacista addetto alle vendite;
- 3) Copia del diploma di laurea in farmacia;
- 4) Copia delle ricevute delle comunicazioni inviate agli Enti competenti summenzionati;
- 5) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 6) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);

ATTIVITÀ DI VENDITA SVOLTA DAI COLTIVATORI DIRETTI

Tale attività è disciplinata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, possono vendere al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

I produttori agricoli possono vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, a condizione che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di tali prodotti non superi gli importi previsti dalla vigente normativa.

L'avvio dell'attività in sede fissa o presso il proprio fondo è subordinato alla relativa iscrizione alla Camera di Commercio e alla presentazione di apposita Segnalazione di inizio attività (**MODELLO C7**), in duplice esemplare.

Alla Segnalazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 2) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
- 3) Documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 4) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica;
- 5) Planimetria del locale redatta da tecnico abilitato in scala 1/100 e relazione tecnica asseverata in caso di vendita dei prodotti in sede fissa.

AFFIDAMENTO DI REPARTO

Il titolare di un esercizio commerciale, organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati, può affidare in gestione uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei prescritti requisiti, affinché li gestisca in proprio, previa comunicazione al Comune, alla Camera di Commercio e all'Ufficio I.V.A.

La relativa comunicazione, predisposta sull'apposito **MODELLO C9**, in duplice esemplare, deve essere compilata dal titolare dell'azienda e dal gestore del reparto.

Alla stessa, deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia del titolo abilitante;
- 2) Copia documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 3) Documentazione comprovante il requisito professionale, per il settore alimentare;
- 4) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 5) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).

FORME SPECIALI DI VENDITA

L'avvio, il subingresso, le eventuali variazioni dell'attività commerciale svolta in spacci interni (art. 66 del D. Lgs. 59/2010);

tramite apparecchi automatici (art. 67 del D. Lgs. 59/2010);

per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione (art. 68 del D. Lgs. 59/2010);

commercio elettronico (art. 68 del D. Lgs. 59/2010);

presso il domicilio dei consumatori (art. 69 del D. Lgs. 59/2010)

è subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), predisposta sugli appositi **MODELLI da C2 a C 6**, consegnata in duplice esemplare quando trattasi di società ed in triplice esemplare quando trattasi di impresa individuale.

L'attività può essere iniziata dal giorno stesso della presentazione della SCIA.

Alla Segnalazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Copia documento di riconoscimento, in duplice copia;
- 2) Documentazione comprovante il requisito professionale, per il settore alimentare;
- 3) Dichiarazione Programma 100 (**MODELLO C8**), in duplice copia;
- 4) Copia permesso di soggiorno (per i cittadini extracomunitari).
- 5) Copia della notifica presentata all'Autorità Sanitaria, ai fini della procedura di registrazione di cui all'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante tale notifica (per il settore alimentare);
- 6) Planimetria del locale redatta da tecnico abilitato in scala 1/100 (solo per spacci interni);
- 7) Eventuale consenso della struttura ospitante (solo per spacci interni).

Per la cessazione delle suddette attività deve essere utilizzato lo stesso modello, compilando la specifica sezione .D, allegando il titolo abilitante in originale e la copia del documento di riconoscimento.

COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ PER UN PERIODO NON SUPERIORE A MESI DODICI

L'esercente deve comunicare la sospensione temporanea dell'attività al Comune, indicando il motivo.

La chiusura dell'esercizio non deve essere protratta per oltre un anno, per non incorrere nella decadenza del titolo abilitativo, prevista dall'art. 22, comma 5,) del D. Lgs. 114/98.

NB. Prima della scadenza del termine suddetto, l'esercente deve segnalare la ripresa dell'attività.

ONERI

Non sono previsti.

SCADENZE/RINNOVI

Non sono previsti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Normativa nazionale

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo.

D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Legge 30 luglio 2010 n. 122. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica.

Normativa regionale

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale.

Disposizioni comunali

Piano delle Attività Commerciali, approvato con delibera di C.C. del 2001;

Regolamento relativo al Piano di Zonizzazione Acustica approvato con delibera di C.C. n. 204 del 21/12/01